

## **REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI AL FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**

(ex Art. 13 dello Statuto approvato il 2 ottobre 2017)

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare ha deliberato, nella seduta del 2 ottobre 2017, le seguenti modalità per l'esercizio delle facoltà rivenienti dal D.Lgs. 252/2005 e dall'Art.13 dello Statuto del Fondo in tema di Anticipazioni, di seguito riportato.

### **Statuto - Art.13 Anticipazioni**

1. L'Iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Iscritto e in qualsiasi momento.

## FONDO PENSIONI

del Gruppo

BANCO POPOLARE

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

### **1. CONDIZIONI SOGGETTIVE PER L'ACCESSO ALLA FACOLTÀ DI ANTICIPAZIONE:**

- 1) la richiesta deve essere motivata dalle seguenti causali:
  - a) **spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime che comportino un esborso economico per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche attinenti a sé, al coniuge ovvero ai figli;
  - b) **acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli;
  - c) **interventi di ristrutturazione** di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati sulla prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di proprietà dei figli;
  - d) **altri motivi**;
- 2) la richiesta può essere inoltrata solo **dopo aver maturato otto anni** di effettiva iscrizione, senza soluzione di continuità (riscatti), a forme di previdenza complementare, così come definite dal D.Lgs.252/05, eccezion fatta per le richieste relative alla causale "spese sanitarie", di cui al punto 1 lettera a) del presente paragrafo, per la quale non è prevista un'anzianità minima;
- 3) la **causa generante** la richiesta di anticipazione non può essere antecedente ai 18 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda (retroattività dell'evento);
- 4) l'anticipazione può essere richiesta più volte (**reiterazione**), anche in riferimento ad una medesima causale, nel rispetto degli importi massimi erogabili e dei limiti posti al seguente punto 5);
- 5) esclusivamente per la causale "**altri motivi**", l'**ammontare minimo** dell'anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in **euro 1.000** netti e la richiesta di anticipazione può essere reiterata a condizione che siano **trascorsi almeno 6 mesi** dall'ultima erogazione.

Le anticipazioni possono essere conseguite dall'aderente anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza nonché dall'aderente che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel Fondo con o senza versamento di ulteriori contributi. Il partecipante può infatti sempre chiedere l'erogazione delle anticipazioni fino al momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, purché sia in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento di anticipazioni.

## FONDO PENSIONI

del Gruppo

BANCO POPOLARE

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

### 2. MISURA DELLE ANTICIPAZIONI

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno eccedere il 75 per cento della “*posizione teorica totale*”, cioè del montante presente presso il Fondo più le somme chieste in precedenza a titolo di anticipazione e non reintegrate nel Fondo. In altre parole, il montante individuale non potrà mai risultare inferiore, per effetto delle anticipazioni, al 25% della “posizione teorica totale”, come sopra definita.

La somma anticipabile è data dalla formula di calcolo sottoriportata intendendo per “posizione maturata alla fine del mese di riferimento” quella valorizzata al valore quota del mese nel quale l’anticipazione viene erogata:

$$\frac{75 \times (\text{posizione maturata alla fine del mese di riferimento} + \text{anticipi lordi già erogati})}{100} - \text{anticipi lordi già erogati}$$

In caso di richiesta, anche reiterata, di anticipazione per le diverse motivazioni, occorre rispettare gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge e dalle normative. In particolare devono essere anche soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la richiesta non deve superare la percentuale stabilita dalla legge (75% o 30% a seconda dei casi) applicata al montante materialmente presente presso il Fondo al momento della richiesta (montante residuo al netto delle anticipazioni già ricevute);
2. per le sole anticipazioni per “altri motivi” (30%) - fermo restando quanto indicato al punto 1. - tutte le somme chieste per questa causale non possono superare il 30% della “posizione teorica totale”. La somma anticipabile, fermi i limiti sopraesposti, è data dalla formula di calcolo sottoriportata:

$$\frac{30 \times (\text{posizione maturata alla fine del mese di riferimento} + \text{anticipi lordi già erogati})}{100} - \text{anticipi lordi già erogati per “altri motivi”}$$

Per le causali di cui all’art. 1 punto 1. lettere a), b) e c) del presente Regolamento, gli importi anticipati non potranno eccedere l’importo della spesa effettivamente rimasta a carico dell’Iscritto.

## FONDO PENSIONI

del Gruppo  
BANCO POPOLARE

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

In pratica:

### **ARTICOLO 1 punto 1. lettere a), b), c)**

**(anticipazioni 75%)**

L'importo richiesto:

- Non deve eccedere il 75% del montante presente presso il fondo (posizione attuale)
- Non deve, sommato alle altre anticipazioni erogate a qualunque titolo, superare il 75% della posizione teorica totale (\*)
- Non deve eccedere la spesa effettivamente sostenuta per la quale è stato richiesto (come da documentazione richiesta)

Nel caso la richiesta ecceda uno o più limiti di cui sopra, si applicherà il limite più basso.

(\*) Posizione teorica totale = montante presente presso il Fondo + somme chieste in precedenza a titolo di anticipazione (per qualunque causale) e non reintegrate nel Fondo

### **ARTICOLO 1 punto 1. lettera d)**

**(anticipazioni 30%)**

L'importo richiesto:

- Non deve eccedere il 30% del montante presente presso il Fondo (posizione attuale)
- Non deve, sommato alle altre anticipazioni erogate a qualunque titolo, superare il 75% della posizione teorica totale (\*)
- Non deve, sommato alle altre anticipazioni erogate con questa causale (art 1 lettera d) "altri motivi"), superare il 30% della posizione teorica totale

Nel caso la richiesta ecceda uno o più limiti di cui sopra, si applicherà il limite più basso.

(\*) Posizione teorica totale = montante presente presso il Fondo + somme chieste in precedenza a titolo di anticipazione (per qualunque causale) e non reintegrate nel Fondo

### **3. DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA**

La pratica viene istruita a seguito dell'inoltro al Fondo di un modulo di richiesta debitamente compilato e firmato, messo a disposizione degli iscritti sul sito [www.welfare.bancopopolare.it](http://www.welfare.bancopopolare.it) (percorso: Previdenza - Fondo Pensioni Gruppo Banco Popolare - Come fare per), oppure richiedibile agli uffici del Fondo.

Al modello citato dovranno essere allegati i seguenti **DOCUMENTI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA**, distinti per causale:

**Causale: SPESE SANITARIE**

- **Certificazione medica** rilasciata dalle competenti strutture pubbliche (Asl) comprovante le situazioni gravissime e la straordinarietà di terapie ed interventi o, in alternativa, che le stesse rientrano tra le casistiche previste dalla normativa per l'ottenimento di un'anticipazione ai sensi dall'art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005.
- **Copia della fattura o della ricevuta del pagamento del ticket** per terapie od intervento. Per spese di particolare rilievo economico sarà possibile erogare l'anticipo anche su presentazione di un preventivo, previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuto superamento del 50% dei pagamenti.  
Il Fondo si riserva, per i casi più gravi, di valutare la possibilità di deroga rispetto a quanto stabilito in questo alinea.

Se la richiesta è per spese relative al coniuge, e ai figli è necessario produrre una **copia dello stato di famiglia o**, in caso di divorzio, **Estratto dell'Atto di nascita dei figli**. Il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia è equiparato al coniuge.

Il coniuge o i figli per i quali sono state sostenute le spese sanitarie dovranno fornire **il loro consenso al trattamento dei dati personali, se maggiorenni.**

**Causale: ACQUISTO PRIMA CASA PER SÈ O PER I FIGLI \***

- **Copia del preliminare di acquisto registrato o rogito** (con data di stipula non antecedente a **diciotto mesi** dalla data di richiesta).
- **Planimetria** dell'immobile che definisca l'uso abitativo, se non definito nel preliminare stesso.

**Causale: COSTRUZIONE PRIMA CASA PER SÈ O PER I FIGLI \***

- **Copia del rogito del terreno** o, se acquisito per successione ereditaria, **copia della denuncia di successione.**
- **Copia della concessione edilizia.**
- **Capitolato di appalto.**
- **Fatture, intestate all'aderente o al figlio, attestanti il superamento del 50% dei pagamenti.;**
- **Copia delle Ricevute dei Bonifici Bancari** dispositivi del pagamento dal quale sia possibile desumere il pagamento all'intestatario delle fatture.

**FONDO PENSIONI**

del Gruppo  
**BANCO POPOLARE**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

**Causale: ACQUISTO PRIMA CASA IN COOPERATIVA O DA VENDITA  
ALL'ASTA PER SÈ O PER I FIGLI \***

- **Documentazione idonea a comprovare l'impegno all'acquisto o alla partecipazione alla cooperativa di costruzione e/o atto di assegnazione dell'alloggio (rogito).**

**Causale: RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA PER SÈ O PER I FIGLI \***

- **Copia del rogito dell'abitazione** o, se acquisito per successione ereditaria, **copia della denuncia di successione.**
- **Copia delle fatture**, intestate all'aderente, attestanti l'esecuzione dei lavori nell'immobile definito prima casa (con indicazione dell'indirizzo completo dello stesso) e **i correlativi bonifici** con le caratteristiche previste dalla Legge 27 dicembre 1997 n.449 (**attestanti il superamento del 50% dei pagamenti**). Se non vi è stata l'applicazione del regime Iva agevolato (4% - 10%) è necessaria una dichiarazione da parte del fornitore o di professionista abilitato, che certifichi che i lavori sono stati interamente eseguiti nell'immobile "prima casa". La fattura di chiusura lavori (ultima fattura) non potrà essere antecedente a 18 mesi dalla data di richiesta dell'anticipazione.
- **Dichiarazione dell'Iscritto** attestante la qualità di prima casa dell'immobile oggetto di ristrutturazione, se non specificata nel rogito o in altra documentazione.

\* Se la richiesta di anticipazione verrà inoltrata per il figlio si richiede inoltre copia dello **Stato di Famiglia o**, in caso di divorzio, **Estratto dell'Atto di nascita dei figli**. I figli per i quali sono state sostenute le spese dovranno fornire il loro consenso al trattamento dei dati personali, se maggiorenni.

Si informa che le anticipazioni verranno riproporzionate, rispetto alla spesa complessiva, all'effettiva percentuale di proprietà dell'immobile dell'Iscritto o del figlio.

L'anticipazione è anche conseguibile in tutti i casi in cui l'immobile, pur se **acquistato dal coniuge non partecipante**, rientri nella **comunione tra i coniugi** e purché il coniuge partecipante la adibisca a propria prima casa di abitazione; potrà trattarsi di comunione convenzionale specifica (fissata dai coniugi per il singolo acquisto) ovvero di comunione legale per la cui disciplina trovano applicazione gli articoli 177 e seguenti cod. civ.

**Precisazioni**

L'anticipazione non può essere richiesta in caso di acquisto della proprietà di un immobile che non comporti oneri a carico dell'Iscritto (es. donazione).

**Causale: ALTRI MOTIVI****NESSUNA DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA.**

Il Fondo si avvale delle interpretazioni e dei pareri forniti dagli Organi di vigilanza nella valutazioni di casi particolari rientranti comunque nell'ambito delle causali previste dalla normativa alla luce.

**4. EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE**

Le richieste, pervenute al Fondo entro il giorno 20 di ciascun mese, in originale e complete della documentazione prevista dal presente Regolamento, saranno elaborate al valore quota della fine dello stesso mese e poste in pagamento il giorno 25 del mese successivo o qualora cada di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo antecedente il 25.

Le richieste complete, ricevute dal Fondo dopo giorno 20 di ciascun mese, saranno elaborate con quelle che perverranno entro il giorno 20 del mese successivo.

Particolarità:

- **in caso di acquisto di prima casa per sè o per i figli**, il pagamento avverrà il giorno 25 del mese del rogito, o qualora cada di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo antecedente il 25, se la pratica completa e la comunicazione scritta della data di rogito (anche tramite e-mail) sono pervenute al Fondo entro il giorno 20 del mese precedente;
- **in caso di costruzione o di acquisto con pagamenti su stato avanzamento lavori della prima abitazione per sè o per i figli**, il pagamento avverrà il giorno 25 del mese successivo a quello in cui i pagamenti hanno superato 50% del valore indicato nel preliminare, o qualora cada di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo antecedente il 25, se opportunamente documentati entro il giorno 20 del mese precedente;
- **in caso di spese sanitarie e ristrutturazione** il pagamento avverrà il giorno 25 del mese successivo o qualora cada di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo antecedente il 25, se la documentazione, relativa al superamento del 50% dei pagamenti previsti nei capitolati-preventivi, è pervenuta entro il giorno 20 del mese precedente.

**Ad esempio:** per una richiesta pervenuta entro il giorno 20 aprile, verrà smobilizzato il montante lordo anticipabile al valore quota del 30 aprile e si provvederà all'accredito in conto il giorno 25 maggio o qualora cada di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo antecedente il 25.

## **5. CHIUSURA DELLA PRATICA – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA**

La pratiche di anticipazione per acquisto abitazione, costruzione o ristrutturazione e spese sanitarie che non fossero complete in sede di pagamento (erogazione nel mese del rogito o al superamento del solo 50% dei pagamenti), possono ritenersi chiuse esclusivamente con la produzione della seguente documentazione:

- **copia dell'atto notarile di compravendita o copia dell'atto notarile di assegnazione di alloggio**, per le causali di acquisto, da cui si evinca l'attribuzione delle agevolazioni per la prima abitazione, la coerente intestazione dell'immobile rispetto alla domanda presentata nonché la sottoscrizione ed il timbro notarile;
- **copia delle fatture e dei pagamenti** per spese sanitarie o di ristrutturazione o di costruzione almeno di pari importo rispetto all'anticipazione netta erogata;
- **copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori** sottoscritta da un professionista abilitato o, per i casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento) in caso di ristrutturazione o costruzione prima casa di abitazione.

## **6. OBBLIGO DI RESTITUZIONE**

In caso di **mancato completamento della documentazione entro 12 mesi dalla dall'erogazione dell'anticipazione** (fatte salve eccezionali e motivate situazioni, autorizzate dal Fondo) concernente anticipazioni conseguite in precedenza **il Fondo non accoglie ulteriori richieste** di anticipazione, fatte salve quelle relative alle spese sanitarie.

A seguito di riscontro da parte del Fondo che la spesa effettuata non sia documentalmente comprovata, o sia comprovata solo parzialmente, il partecipante, fermo restando eventuali ulteriori implicazioni di ordine fiscale, **è tenuto a restituire l'importo** lordo dell'anticipazione oppure quanto eventualmente dovesse risultare percepito in eccesso al lordo delle ritenute operate, fiscali e non, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta formale del Fondo. Oltre tale termine, il Fondo avvierà gli opportuni provvedimenti atti al recupero della somma, comprensiva di tutti gli altri eventuali oneri che rimarranno a carico dell'interessato.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, **il Fondo non è responsabile** per le anticipazioni erogate in favore di aderenti che ottengano, a causa di un eventuale intervento di altre forme di finanziamento/copertura, erogazioni che eccedono la spesa o che dovessero risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.



## FONDO PENSIONI

del Gruppo

BANCO POPOLARE

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

### **7. REINTEGRO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE**

Le somme anticipate verranno **contabilizzate** nella posizione individuale prelevando prioritariamente dai primi accantonamenti sino ai più recenti (FIFO), fatte salve le deroghe disposte dalla legge (ad esempio quelle in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici).

In caso di **volontà di reintegrare la posizione individuale**, sulla restituzione di quote anticipate riferibili ad accantonamenti effettuati successivamente al 1.01.2007 eccedenti il limite di deducibilità annuale pari ad Euro 5.164,57 è riconosciuto all'iscritto un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per la ricostituzione delle anticipazioni di quote maturate ante 31.12.2006 l'unica agevolazione fiscale prevista dalla normativa vigente è la deducibilità fiscale nel limite generale di Euro 5.164,57 Euro, che tiene conto però anche dei contributi ordinariamente versati dall'Iscritto e dal datore di lavoro.

### **8. ANTICIPAZIONI IN CASO DI VINCOLI SULLE POSIZIONI PREVIDENZIALI**

Ove la posizione previdenziale fosse stata posta a **garanzia di un finanziamento**, con conseguente notifica al Fondo da parte del creditore, l'erogazione avverrà solo previa autorizzazione dell'ente creditore, con facoltà dello stesso di rivalersi sull'importo netto, nei limiti del credito e secondo le normative vigenti. E' onere dell'Iscritto presentare la suddetta liberatoria ottenuta dall'ente creditore unitamente alla documentazione ordinariamente prevista per la causale prescelta.

### **9. INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016**

Come previsto dal Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 e sue successive modificazioni agli aderenti residenti, a seconda della zona colpita dal sisma, alla data del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre 2016 o del 30 ottobre 2016 in uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1 e 2 del Decreto Legge citato, è consentito, per un periodo triennale che scadrà il **24 agosto 2019**, chiedere un'anticipazione del Fondo Pensioni, sempre per le causali previste dal D.Lgs. 252/2005 (acquisto prima casa, ristrutturazione e altri motivi), in deroga al limite di iscrizione minima a forme di previdenza complementare **di otto anni** e con la **fiscalità agevolata** sull'imponibile relativo al montante maturato dal 01/01/2007 (max.**15%**), attualmente prevista solo per gli anticipi con causale "*spese mediche gravissime e straordinarie*".

**FONDO PENSIONI**

del Gruppo  
**BANCO POPOLARE**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

A tal fine gli aderenti interessati, ferma la produzione dell'ordinaria documentazione prevista, dovranno altresì presentare opportuna certificazione o autocertificazione attestante la residenza in uno dei Comuni individuati dagli Allegati al D.L. citato alla data del terremoto (24 agosto 2016 o 26 ottobre 2016 o 30 ottobre 2016 a seconda del Comune).